

Convenzione tra la Banca d'Italia e l'ENPAM per la costituzione di un Fondo di solidarietà per i figli dei medici vittime del COVID-19

Premessa

La Banca d'Italia intende promuovere un'iniziativa per assistere le famiglie dei medici e degli odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza nazionale; a tal fine prevede la costituzione di un fondo di solidarietà delle cui prestazioni possano beneficiare i figli superstiti in età scolare e universitaria (in forma di borse di studio) e — nei casi di accertato disagio economico — i coniugi superstiti (in forma di assegno di mantenimento).

La Fondazione ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, che ha lo scopo, fra gli altri, di realizzare interventi di assistenza in favore dei propri iscritti, nell'ambito delle numerose iniziative adottate a seguito dell'emergenza pandemica, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire all'iniziativa, istituendo, nella propria struttura di bilancio, il "*Fondo di solidarietà COVID-19 — Banca d'Italia / Fondazione ENPAM*" (di seguito denominato Fondo), che riceverà specifiche donazioni e a valere sul quale saranno erogate le prestazioni assistenziali a carattere straordinario di seguito dettagliate.

1. Obiettivi

- a) A fine febbraio 2021 i medici deceduti dopo aver contratto il COVID-19 erano oltre 300. Banca d'Italia e Fondazione ENPAM intendono onorarne la memoria attraverso un concreto gesto di riconoscenza; a tal fine attiveranno un Fondo destinato alle famiglie di questi medici per sostenerle nella formazione scolastica e universitaria dei figli superstiti e, laddove emergano situazioni di difficoltà sociale ed economica, contribuire a garantire ai medesimi, unitamente al coniuge superstite, il mantenimento.
- b) Le risorse a ciò necessarie saranno pertanto versate sul c/c intestato a Fondazione Enpam presso Banca Nazionale del Lavoro gruppo Bnp Paribas n. 000000201700.
- c) All'alimentazione del Fondo provvederà la Banca d'Italia. Il Fondo potrà ricevere eventuali donazioni di Terzi, previa accettazione della Banca d'Italia.
- d) Il coinvolgimento della Banca d'Italia sarà limitato alla contribuzione finanziaria.
- e) La gestione del Fondo e delle singole erogazioni disposte a valere sarà assicurata dalla Fondazione ENPAM con propri costi e proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche per quanto concerne i supporti infrastrutturali essenziali (uffici, computer).
- f) I beneficiari di tale iniziativa e le prestazioni erogate nell'ambito della stessa sono compendiate attraverso un Bando di gara che l'ENPAM pubblicherà nelle settimane successive alla firma della presente Convenzione in accordo con Banca d'Italia e redatto secondo le linee guida allegate.

2. Durata e Modalità di esecuzione

- a) La presente Convenzione ha la durata di 5 anni, dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2026, ed è rinnovabile alla scadenza.
- b) La Banca d'Italia contribuirà alla costituzione del Fondo con un contributo di € 750.000 versato in rate annuali nell'arco del quinquennio mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione ENPAM di seguito indicato: IBAN IT71L0100503382000000201700 con la seguente causale "*versamento Fondo di solidarietà Covid-19*".
- c) La prima rata sarà versata entro 30 giorni dalla stipula di questa Convenzione e sarà di ammontare pari a € 250.000; all'inizio di ciascuna delle successive annualità sarà versata una rata pari a € 125.000.

- d) La Fondazione ENPAM contribuirà alla riuscita dell'iniziativa garantendo, a propria cura e spese, la pubblicazione del Bando, la gestione delle prestazioni e la rendicontazione annuale delle stesse alla Banca d'Italia.
- e) La Fondazione ENPAM si impegna ad adottare modalità di gestione separata delle risorse messe a disposizione dalla Banca d'Italia e da eventuali Terzi, in modo da assicurare alla stessa Banca d'Italia ed ai Terzi l'accesso alla documentazione concernente la gestione del Fondo e le singole erogazioni disposte a valere su di esso.
- f) La Fondazione ENPAM curerà i profili di pubblicità e comunicazione circa le erogazioni disposte dal Fondo.
- g) La dimensione del Fondo è calibrata sulle evidenze a oggi disponibili. Qualora nel quinquennio di durata della Convenzione, dovesse emergere una carenza di risorse, Banca d'Italia si impegna a valutare il rifinanziamento del Fondo; parimenti, all'approssimarsi della scadenza della Convenzione, Banca d'Italia ed ENPAM ne valuteranno il rinnovo in relazione all'evoluzione del bacino dei soggetti potenziali beneficiari delle prestazioni; nell'occasione, alla luce delle disponibilità residue, sarà presa in considerazione la possibilità di un'ulteriore contribuzione. All'esaurirsi del bacino dei potenziali beneficiari, le residue disponibilità del Fondo saranno rimesse alla Banca d'Italia e agli eventuali terzi donatori "pro quota" in relazione ai contributi nel tempo versati.

3. Giurisdizione

- a) La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Roma, 4 ottobre 2021

Per la Banca d'Italia

Il Direttore generale

Luigi Federico Signorini



Per la Fondazione ENPAM

Il Presidente

Alberto Olivetti



Convenzione tra la Banca d'Italia e l'ENPAM
per la costituzione di un Fondo di solidarietà per i figli dei medici vittime del COVID-19

Fondo di solidarietà COVID-19 — Banca d'Italia / Fondazione ENPAM

Linee guida per l'erogazione delle prestazioni

Beneficiari

1. Per le borse di studio:
 - figli superstiti in età scolare e universitaria di medici od odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza; tali soggetti devono mantenere i requisiti della titolarità della pensione a superstiti e della frequenza di un corso di studio (fino a 26 anni).
2. Per gli assegni di mantenimento¹:
 - figli superstiti inabili: figli a carico del medico o dell'odontoiatra al momento del decesso e inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo;
 - coniuge o figli in acclarato disagio economico o stato di bisogno.

Contributo erogabile qualora l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare sia inferiore a € 25.000. Tale prestazione è alternativa alla fruizione di altri trattamenti previsti dalla Convenzione in favore di figli superstiti.



Entità delle prestazioni

3. Per le borse di studio ai figli superstiti, per ciascuna annualità:

| Scuola primaria | Scuola secondaria inferiore | Scuola secondaria superiore | Università od equiparate |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| € 500 | € 700 | € 1.000 | € 1.500 |

4. Per gli assegni di mantenimento:
 - ai figli superstiti inabili: € 2.500 per ciascuna annualità;
 - al coniuge o ai figli in acclarato disagio economico o stato di bisogno: € 2.500 per ciascuna annualità.
5. Tutti gli importi saranno annualmente rivalutati sulla base dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

¹ Tali prestazioni trovano applicazione per il tempo di vigenza della convenzione